

Disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)."

**SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

SEZIONI	CONTENUTI
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.	Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea e non recepisce specifiche norme europee o internazionali.
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.	Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale, in quanto, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche, rientra nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali.	Il disegno di legge modifica la normativa regionale in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, costituita dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter.	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	La Corte costituzionale, in più occasioni (ex multis sentenze n. 182/2006, n. 254/2010, n. 101/2013), si è pronunciata con riguardo alla legittimità di disposizioni regionali intervenute nella disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche, valutandone la coerenza con le norme statali di principio contenute nel testo unico di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 che, all'art. 1, comma 1, qualifica le norme in esso contenute come «principi fondamentali e generali [...] per la disciplina dell'attività edilizia». Più in generale, la Consulta ha affermato che «l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». La Regione Campania ha esercitato la propria funzione legislativa ponendo la regolamentazione di dettaglio nella legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e nel relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010. Al momento non pendono giudizi di legittimità costituzionale su medesimo o analogo oggetto.

8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	L'intervento normativo non prevede l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi di Giunta se non quelli ad oggi già previsti.
9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	la modifica normativa non ha effetti diretti sul bilancio regionale, poiché la modifica dell'art. 4-bis della legge regionale n.9/1983, non determina variazioni alla copertura finanziaria della legge n.9/1983 prevista dai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n.9/83 a norma dei quali: • per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo da parte del soggetto richiedente che anziché versato alla Regione andrà versato ai Comuni (art.2, comma 8, L.R. 9/1983); • i contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o simili relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi (art.2, comma 9, L.R. 9/1983). Inoltre, rimane invariato il comma 6, dell'art. 4 della legge n.9/83 per cui: "per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8, dell'articolo 2, da versarsi direttamente a loro favore."